

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Parere sulla compatibilità dei costi connessi all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale comunale utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2022

Verbale n. 74 del 16 dicembre 2022

Il sottoscritto Fabio Michelone, revisore contabile del Comune di Pino Torinese,

Visti

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;
- l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40 - bis;
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il testo della «ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale comunale utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2022» sottoscritta dalle parti il 12 dicembre 2022 ed allegate relazioni tecnica e finanziaria;
- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;
- il disposto dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016»;
- il disposto dell'art. 40-bis, co. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: «il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. [...]»;

- il disposto dell'art. 79 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 secondo cui: «La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data»;

- il disposto dell'art. 33, co. 2, ultimo periodo del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 secondo cui: «Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

- il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare nella parte in cui recita che: «Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018»;

- le deliberazioni di Giunta comunale 7 giugno 2022 n. 155 ad oggetto: «contrattazione decentrata anno 2022 previsione risorse variabili discrezionali all'interno del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018» e 17 novembre 2022 n. 284 ad oggetto: «contrattazione decentrata anno 2022 – previsione risorse variabili discrezionali all'interno del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018. Integrazione Dgc n. 155/2022»;

- la determinazione del responsabile del servizio area amministrativa personale 23 marzo 2022 n. 76 ad oggetto: «Art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 – Costituzione provvisoria fondo risorse decentrate anno 2022» e 24 novembre

2022 n. 279 ad oggetto: «Fondo risorse decentrate costituito con determinazione n. 262 in data 25 marzo 2022 - Integrazione»;

Considerati

- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

- il prospetto sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente allegato alla determina del Responsabile del responsabile del servizio area amministrativa personale (oltre che inserito nella relazione tecnico finanziaria) che così si riassume:

Per quanto concerne le risorse stabili:

art. 67, c. 1	Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1, c.c.n.l. 21/05/2018) certificato dall'organo di revisione	114.223,46
	Incrementi del fondo ex art. 67, comma 2:	
lett. a)	Incremento di € 83,20 per n. 44 unità di personale in servizio al 31/12/2015, a valere dall'anno 2019	3.660,80
lett. b)	Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio - risorse non soggette al limite ex deliberazione n. 19 sez. aut. della corte dei conti del 9 ottobre 2018	3.372,33
lett. c)	Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (inserite le risorse relative ai dipendenti cessati dal servizio negli anni 2018, 2019 e 2020).	5.783,05
lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 30/03/2001, n. 165	-
lett. e)	Risorse destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito di processi di decentramento e delega di funzioni - riferimenti normativi: art. 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - artt. 1, commi 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 10, comma 2, del decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015.	-
lett. f)	Applicabile solo alle regioni	-
lett. g)	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario	-
lett. h)	Risorse stanziare per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	6.537,40
Totale risorse stabili		133.577,04

Per quanto concerne le Risorse variabili da definire di anno in anno e soggette al limite di crescita del Fondo previsto dall'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017:

art. 67, c.3, lett. c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione icip ex art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 446/1997	-
art. 67, c.3, lett. d)	Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	-
art. 67, c.3, lett. h)	In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, integrazione delle risorse fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	9.940,12
art. 67, c.3, lett. i)	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento - (art. 67, comma 3, lett. i), C.C.N.L. 21/05/2018 e comma 5, lett. b), C.C.N.L. 21/05/2018)	15.249,36
art. 67, c. 3, lett. i)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - quota parte (25%) del contributo ricevuto dalla fondazione Crc e destinato all'attuazione del progetto denominato "una rete di idee".	566,90

Totale risorse variabili soggette al limite 25.756,38

Per quanto concerne le risorse variabili non soggette al limite di crescita del Fondo previsto dall'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2917:

Art. 67, c.3, lett. a)	Somme derivanti all'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 - rimborso maggiori oneri sostenuti dal comune di Borgo San Dalmazzo per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus Gas e del bonus elettrico - sistema Sgate - anno 2019	789,56
Art. 67, c.3, lett. b)	Quota parte (75%) del contributo ricevuto dalla fondazione crc e destinato all'attuazione del Progetto Denominato "una rete di idee".	1700,69
Art. 67, c.3, lett. c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - quote incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 - da verificare a consuntivo (inseriti gli impegni alla data del 8 marzo 2022)	4.687,52
Art. 67, c.3, lett. c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi tributari ex art. 1, comma 1091, legge 145/2018 (inserito importo presunto).	10.000,00
Art. 67, c.3, lett. c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - saldo compensi ISTAT censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 (inserito importo incassato nell'anno 2022)	4.229,84
Art. 67, c.3, lett. e)	Risparmi risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale	815,49
Art. 67, c.3, lett. e)	Somme non utilizzate nell'esercizio precedente	-

Totale risorse variabili non soggette al limite 22.223,10

Il totale delle risorse per la contrattazione è il seguente:

Totale risorse stabili	133.577,04
Totale risorse variabili soggette al limite	25.756,38
Totale risorse variabili non soggette al limite	22.223,10
Totale risorse	181.556,52

- che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

- che il fondo suddetto è destinato per le seguenti finalità:

Indennità di turno	14.000,00
Indennità di reperibilità ufficiali di stato civile	190,00
Maggiorazione oraria ex art. 24, c. 1 C.C.N.L. 14.9.2000	200,00
Progressioni economiche orizzontali - art. 16 C.C.N.L. 21.5.2018	6.850,00
Indennità condizioni di lavoro – art. 70 bis C.C.N.L. 21.5.2018	2.500,00
Indennità specifiche responsabilità – art. 70 quinquies C.C.N.L. 21.5.2018	16.187,80
Indennità servizio esterno – art. 56 quinquies C.C.N.L. 21.5.2018	2.000,00
Incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016	4.687,52
Incentivi recupero evasione tributaria	10.000,00
Rimborso maggiori oneri sostenuti dal comune gas	789,56
Partecipazione a progetto “una rete di idee”	2.267,58
Compensi ISTAT	4.229,84
Produttività	10.466,70
Totale	74.369,00

Oltre a tali finalità nell'ambito dell'importo complessivo del Fondo come sopra determinato sono state allocate all'esterno delle voci di spesa destinate al salario accessorio risorse come di seguito specificato, al fine di corrispondere gli importi di seguito indicati:

Indennità di comparto:	22.626,03
Progressioni economiche orizzontali in godimento:	65.569,72
Riclassificazione personale ex quinta qualifica VVUU:	391,77
Totale	88.587,52

Sono poi confermati, come da provvedimenti della Giunta Comunale 7 giugno 2022 n. 156 e 17 novembre 2022 n. 285, i premi collegati alla performance (art. 68, comma 2, lett. a) e b) per euro 18.600,00.

Gli impieghi del suddetto fondo sono pertanto pari ad euro 181.556,52 (ossia euro 74.369,00 + euro 88.587,52 + euro 18.600,00);

- che la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata prevista nel bilancio di previsione 2022 - 2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 22 dicembre 2021 n. 45;

- che il rispetto del vincolo di cui disposto dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è assicurato dall'ente, come risulta dalle Tabella 1 (Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016) e dalla Tabella 2 (Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016) della relazione tecnico finanziaria

Tutto ciò premesso il sottoscritto

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori

Addì, 16 dicembre 2022

Il revisore dei conti

Fabio Michelone